

## CERTIFICATI

Il rilascio di certificati anagrafici (art. 33 del D.P.R. 223/1989) e di certificati ed estratti degli atti dello stato civile (artt. 106 e 107 D.P.R. 396/2000) viene effettuato in tempo reale agli sportelli dell'ufficio anagrafe a fronte di richiesta scritta contenente le generalità del richiedente, quelle della persona cui si riferisce il certificato e l'uso al quale è destinato ai fini dell'accertamento del regime fiscale cui deve essere assoggettato ai sensi del D.P.R. 642/1972.

A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto a far data dal 1° gennaio 2012, i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, NON POTRANNO UTILIZZARE CERTIFICATI (che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati) e si assumeranno l'onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio (art. 47 D.P.R. 445/2000) o di certificazioni (art. 46). Ciò significa che non si potrà più chiedere al privato cittadino di recarsi all'ufficio anagrafe per ottenere un certificato da produrre ad un altro ufficio pubblico o ad un gestore di servizio pubblico. Se le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi lo faranno, otterranno un documento non valido e quindi nullo o, quanto meno, inefficace. Essi dovranno, al contrario, acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero accettare le dichiarazioni sostitutive prodotte dall'interessato.

Le certificazioni rilasciate dagli uffici anagrafici potranno essere richieste nell'ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, ecc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l'autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente (art. 2, D.P.R. 445/2000). Sulle certificazioni amministrative da produrre ai soggetti privati sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"

## REGIME FISCALE

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 della tariffa (All. A) del D.P.R. 642/1972, i certificati anagrafici sono SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL'ORIGINE, pertanto il funzionario che li emette deve redigerli applicando la marca da bollo da Euro 16,00. I certificati anagrafici possono essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo (comunemente chiamati in "carta semplice") solo per gli usi espressamente previsti dalla legge (tabella B del D.P.R. 642/1972), nonché dalle specifiche leggi speciali.

**L'esenzione da bollo è specificata, mai generica. Pertanto i cittadini nel richiedere qualsiasi certificato anagrafico, se ritengono di aver diritto all'esenzione, devono obbligatoriamente indicare l'uso e la norma di legge che la prevedono, uso e norma che dovranno essere riportati dal funzionario sul certificato. Si specifica che l'acquisizione di tale notizia, poiché conseguente all'adempimento di un obbligo di legge, quello fiscale, rientra tra i fini istituzionali dell'ente e pertanto non costituisce violazione della privacy.**

Poiché il certificato rilasciato al privato è normalmente fuori dalla tabella B del D.P.R. 642/1972 e dalle altre norme, ne consegue che tutti i certificati scontano la vigente imposta di bollo, esclusi:

- quelli rilasciati dall'ufficio di stato civile (nascita, matrimonio, morte, pubblicazioni di matrimonio),
- quelli richiesti dagli organi giurisdizionali (adozione, divorzio, separazione, processo penale, tutela e curatela, art. 13 della tabella) che come noto non rientrano nella competenza del D.P.R. 445/2000,

- i certificati di esistenza in vita o simili per le pensioni estere, (art. 9 della tabella),
- quelli richiesti a privati per cui è prevista l'esenzione dalla sopracitata tabella (Associazioni sportive affiliate al Coni, le cooperative sociali/ONLUS, art. 27bis della tabella, le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri generali, art. 8 legge 266/1991).

Spetta, altresì, al soggetto richiedente specificare se, in relazione all'uso dell'atto, sussistono norme che prevedano delle esenzioni in quanto l'agevolazione non può essere presunta dall'operatore del servizio anagrafico. Per tale motivo i certificati anagrafici esenti da bollo devono riportare l'esatta indicazione della norma che ne giustifica l'emissione in carta semplice.

Entrando nello specifico, i certificati anagrafici richiesti da avvocati 'per uso notifica atti giudiziari' sono soggetti all'imposta di bollo (Agenzia delle entrate, Circolare 70/2002); come anche le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non supera i 1.033 Euro davanti al Giudice di pace.

Rimangono sempre valide le esenzioni in ambito di giustizia:

- art. 3 della tabella B del D.P.R. 642/1972 nel contesto dei 'procedimenti in materia penale';
- art. 12 della medesima tabella con l'indicazione dichiarata in maniera specifica e non generica (il solo comma 2 prevede almeno quattro casi distinti);
- per il gratuito patrocinio per cui vanno indicati (sulla richiesta) gli estremi del Decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in caso contrario la motivazione non può essere considerata pertinente in quanto evasiva;
- la certificazione (richiesta da privati o avvocati), ai sensi dell'art. 19 della legge 74/1987, per pratiche di divorzio e separazione personale.

Per quanto riguarda le successioni, l'esenzione prevista dall'art. 5 della tabella B del D.P.R. 642/1972, 'ad uso successione', si riferisce alla denuncia di successione che l'erede faceva all'Agenzia delle Entrate, oggi è sufficiente l'autodichiarazione, per cui i certificati anagrafici, le autenticazioni di firme e/o di copie richiesti per notaio 'ad uso successione' sono soggetti ad imposta di bollo.

Sono soggetti a bollo anche i documenti richiesti per la banca per mutui, per banco posta (apertura conti correnti anche per l'accreditamento delle pensioni, libretti postali, liquidazione buoni fruttiferi agli eredi, estinzione conti e posizioni varie), per assicurazioni per l'accensione o l'estinzione di polizze di qualsiasi tipo, per i CAAF (che sono soggetti privati e non godono di alcuna esenzione 'sui certificati').

Discorso diverso, invece, per lo stato di famiglia per assegni famigliari: è vero che viene richiesto dai datori di lavoro ma, essendo la richiesta ai fini INPS, tale certificato non va rilasciato;

i certificati per uso tributario (art. 5), i certificati per permesso di soggiorno ecc., tutti questi documenti devono solo essere acquisiti d'ufficio dalle competenti amministrazioni.

Si rende altresì noto che, a seguito dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 41 del citato D.P.R. n.

445/2000, dal 1° gennaio 2012 i certificati anagrafici e di stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile avranno una validità di 3 mesi dalla data del loro rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedano una validità superiore. Resta, invece, confermata la validità ILLIMITATA per i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni (es. nascita, morte)

La decertificazione non si applica in occasione della presentazione delle liste e delle candidature in quanto non è ammissibile l'autodichiarazione nel procedimento elettorale preparatorio, mentre per quanto riguarda i certificati di godimento dei diritti politici da presentare a PP.AA, essendo a tutti gli effetti "certificati", sono sottoposti alle vigenti disposizioni.